

- VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

- "SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA

DI MONTE CASTELLO DI VIBIO" -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di giugno, presso il "Teatro della Concordia" in Monte Castello di Vibio (PG), Piazza del Teatro della Concordia numero 4, alle ore dieci e cinquanta minuti.

- 29 giugno 2019 -

A richiesta dell'associazione non riconosciuta denominata "SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO" con sede in Comune di Monte Castello di Vibio (PG), Piazza del Teatro della Concordia numero 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 94047230548, iscritta al numero 279089 del Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - sezione b) foglio 39 numero d'ordine 39, costituita in Italia in data 2 luglio 1993, con atto autenticato nelle firme dal Dottor Adriano Crispolti, Notaio in Perugia, repertorio numero 25.795, raccolta numero 5.633, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia il giorno 22 luglio 1993 al numero 2052, io sottoscritto Dottor NICCOLO' TIECCO, Notaio in Perugia, con Studio in Via Tazio Nuvolari numero 19, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, sono stato convocato per assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea straordinaria degli associati di detta associazione, convocata per il giorno 29 giugno 2019, in detto luogo ed alle ore 10:30 per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

1) Approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione "Società del Teatro della Concordia" (art. 12.4b dello Statuto) per adeguamento alla normativa come previsto dall'art. 101, comma 2 del CTS (Codice Terzo Settore D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117);

2) Acquisizione personalità giuridica e conseguente costituzione/destinazione del patrimonio minimo richiesto.

Io Notaio, constato la presenza del Signor BRENCI PALLOTTA ODOARDO, nato a Monte Castello di Vibio (PG), il giorno 21 gennaio 1953, residente in Monte Castello di Vibio (PG), via dell'Acquaforte numero 4, codice fiscale dichiarato: BRN DRD 53A21 F456A e domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione sopra indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella qualifica di cui sopra, stante la mia adesione alla predetta richiesta, a norma dell'articolo 13.3 del vigente Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea e, di-

Registrato a Perugia
in data 05/07/2019
al numero 624
serie 1T

Iscritto al Registro delle Imprese di Perugia
Il 30/07/2019
protocollo n.ro
33822

chiaratala aperta,

- CONSTATA E MI FA CONSTATARE CHE -

- l'Assemblea stessa è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto, in questo giorno, luogo e per le ore 10:30, a mezzo di lettere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e posta ordinaria come risulta dalla documentazione che rimane acquisita agli atti dell'associazione;

- sono presenti in proprio numero ventotto associati, come risultante dal **foglio presenze** che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per espressa volontà del comparente stesso;

- è rispettato il quorum costitutivo previsto dall'articolo 14.3 del vigente statuto dell'associazione;

- ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti i soci presenti aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa;

- per il Consiglio Direttivo sono presenti, sè medesimo quale Presidente, e i Signori Loredana Sarnari, Lorella Chiacchieroni, Marisa Mannaioli, Rosella Batini, Marta Deiana, Serena Brenci Pallotta, Simone Mazzi;

- per il Collegio dei Revisori sono presenti i Signori Antonella Gregori, Capoccia Massimo - Presidente e Sabatta Giuliana, quali membri effettivi;

- che la presente assemblea è dunque regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno essendo rispettato il quorum statutario;

Si passa quindi alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno che l'Assemblea, su proposta del Presidente, decide all'unanimità di trattare unitariamente:

1) Approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione "Società del Teatro della Concordia" (art. 12.4b dello Statuto) per adeguamento alla normativa come previsto dall'art. 101, comma 2 del CTS (Codice Terzo Settore D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117);

2) Acquisizione personalità giuridica e conseguente costituzione/destinazione del patrimonio minimo richiesto.

Il Presidente, aprendo la discussione sui punti all'Ordine del Giorno, illustra ai presenti la necessità che l'associazione, già costituita nel rispetto della normativa in materia di associazioni non riconosciute e attualmente retta dalla normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale, ottenga il riconoscimento della personalità giuridica in relazione alle attuali esigenze dell'associazione stessa e alle prospettive di sviluppo della propria attività. Al riguardo, rammenta che per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private il D.P.R. numero 361 del giorno 10 febbraio 2000 richiede che il patrimonio sia congruo agli



scopi dell'associazione e che questi ultimi siano possibili e leciti. Inoltre, viene richiesta la forma dell'atto pubblico.

Inoltre, il Presidente fa presente che con Decreto Legislativo numero 117 del giorno 3 luglio 2017 è stato promulgato il Codice del Terzo Settore, volto ad un riordino della normativa in oggetto, le cui disposizioni, tuttavia, non godono tutte di efficacia applicativa immediata. In particolare, il citato decreto, oltre ad assegnare un periodo di 18 mesi, successivamente prorogato, per l'adeguamento dei propri statuti alla novella legislativa, prevede espressamente che tutta una serie di disposizioni siano applicabili solo successivamente alla istituzione e operatività di un registro unico nazionale (RUNTS), ad oggi assente. Conseguentemente, secondo la normativa transitoria, nelle more di detta istituzione le APS soddisferanno il requisito dell'iscrizione nel Registro nazionale mediante l'iscrizione al Registro previsto dalla normativa di settore che, nel caso di specie, è l'anagrafe delle associazioni APS. Di conseguenza, il Presidente propone comunque di adottare fin d'ora uno statuto conforme alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, in attesa che la relativa normativa divenga efficace sotto ogni aspetto.

Pertanto l'Associazione manterrà la sua attuale denominazione aggiungendo solamente l'acronimo APS come richiesto dal Codice del terzo settore.

Il Presidente illustra come, in vista del riconoscimento della personalità giuridica, si rende necessaria una revisione dello statuto per renderlo conforme a tutte le prescrizioni dettate per il riconoscimento nonché alle prescrizioni dettate dal Codice del Terzo Settore.

Proseguendo, il Presidente illustra agli intervenuti che l'articolo 24 del nuovo statuto sociale prevede l'istituzione di un fondo di dotazione dell'associazione indisponibile stante il riconoscimento di personalità giuridica che verrà richiesto. Al riguardo, propone:

- di rispettare fin da ora nella costituzione del fondo indisponibile anche il dettato dell'articolo 22 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, pur se tale norma ad oggi non esplica ancora pienamente i propri effetti;
- di fissare fin da subito l'importo iniziale del fondo di dotazione indisponibile in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) utilizzando a tal fine la somma di pari importo attualmente presente, quale somma liquida e disponibile, nel conto corrente dell'associazione.

Tale importo rispetta il requisito minimo di cui all'articolo 22 comma 4 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017 e si ritiene congruo e adeguato rispetto agli scopi prefissi dall'associazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 terzo comma del D.P.R. numero 361 del giorno 10 febbraio 2000, successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, inoltre, dichiara e dà atto che l'Associazione attualmente non supera i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e, pertanto, non è necessario addivenire alla nomina di un organo di controllo. Al riguardo propone dunque di non nominare un organo di controllo e di attribuire al collegio dei revisori attualmente in carica, fino alla scadenza del mandato, un ruolo meramente consultivo rispetto all'attività del Consiglio Direttivo; ciò al fine di rendergli tributo del ruolo svolto finora nei confronti dell'associazione, seppur da oggi in poi non potranno avere più funzione di controllo ai sensi del nuovo deliberando statuto.

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo testo di statuto di cui propone le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice del terzo settore nonché in vista del riconoscimento di personalità giuridica.

L'adeguamento dello statuto, che riguarda il suo intero contenuto, contempla in particolare:

- a) le norme che disciplinano le attività;
- b) le norme che regolano la denominazione, la sede, le modalità di convocazione e di tenuta delle assemblee, domicilio dei soci, il diritto di voto, il quorum deliberativo, i finanziamenti, gli organi dell'associazione, il patrimonio e le disposizioni relative allo scioglimento e liquidazione.

Quindi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto sopra proposto, con il sistema di votazione palese.

L'Assemblea, udito quanto sopra proposto dal Presidente, dopo ampia ed idonea discussione, con voto favorevole di numero ventotto associati espresso in modo palese per alzata di mano, come accertato dal Presidente e quindi nel rispetto del quorum statutario

- D E L I B E R A -

- I -

di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione presso i competenti uffici, mantenendo ferma la qualifica di Associazione di Promozione Sociale;

- II -

di aderire al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, adeguando lo statuto alle prescrizioni della suddetta normativa;

- III -

-- di modificare la denominazione dell'ente in "SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve anche denominato "SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO APS" come prescritto all'articolo 35 quinto comma del Decreto Legislativo numero 117 del 2017, precisandosi che fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore godrà del trattamento previsto dal Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 sulla base delle relative norme



transitorie;

-- di mantenere invariata la sede in Monte Castello di Vibio (PG), Piazza del Teatro della Concordia numero 4;

-- di adeguare lo scopo e le finalità dell'associazione quale infra analiticamente riportata nell'articolo 4 dello statuto adottando al Codice del terzo settore nel rispetto delle attività perseguite dall'associazione nonché di normare i diritti, gli obblighi e le condizioni degli associati quali riportate agli articoli 5 e seguenti dello statuto;

- IV -

di adottare, a tal fine, il nuovo testo di **Statuto**, composto di numero 31 articoli, come sopra proposto e letto dal Presidente all'Assemblea che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, dopo averne dato lettura al comparente stesso;

- V -

di istituire il fondo di dotazione dell'associazione previsto dall'articolo 24 del nuovo statuto e di fissare il suo importo iniziale in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) utilizzando a tal fine, fino a corrispondenza di importi, le somme liquide e disponibili attualmente presenti sul conto corrente dell'associazione;

- VI -

di non istituire un organo di controllo non sussistendo attualmente i requisiti per la sua obbligatorietà ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017 nonché dell'articolo 23 dello statuto sociale come testè adottato, attribuendo al collegio dei revisori attualmente in carica, fino alla scadenza del mandato, un ruolo meramente consultivo rispetto all'attività del Consiglio Direttivo; ciò al fine di rendergli tributo del ruolo svolto finora nei confronti dell'associazione, seppur da oggi in poi non avranno più funzione di controllo ai sensi dello statuto come testè modificato;

- VII -

di dare mandato al Presidente dell'associazione, nella persona di BRENCI PALLOTTA ODOARDO, o a persona da questi delegata, a fare tutto quanto necessario per dare completa esecuzione a quanto testè deliberato e, in particolare, a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, a tal fine apportando allo statuto sopra deliberato tutte le modifiche richieste dagli Enti preposti al riconoscimento, senza che mai possa essergli opposta carenza o indeterminatezza di poteri nonché a richiedere l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che quest'ultimo sarà istituito.

Ai fini della voltura del presente atto presso i Competenti Uffici il Presidente dichiara che l'associazione non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore dodici.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'associazione, che espressamente le assume.

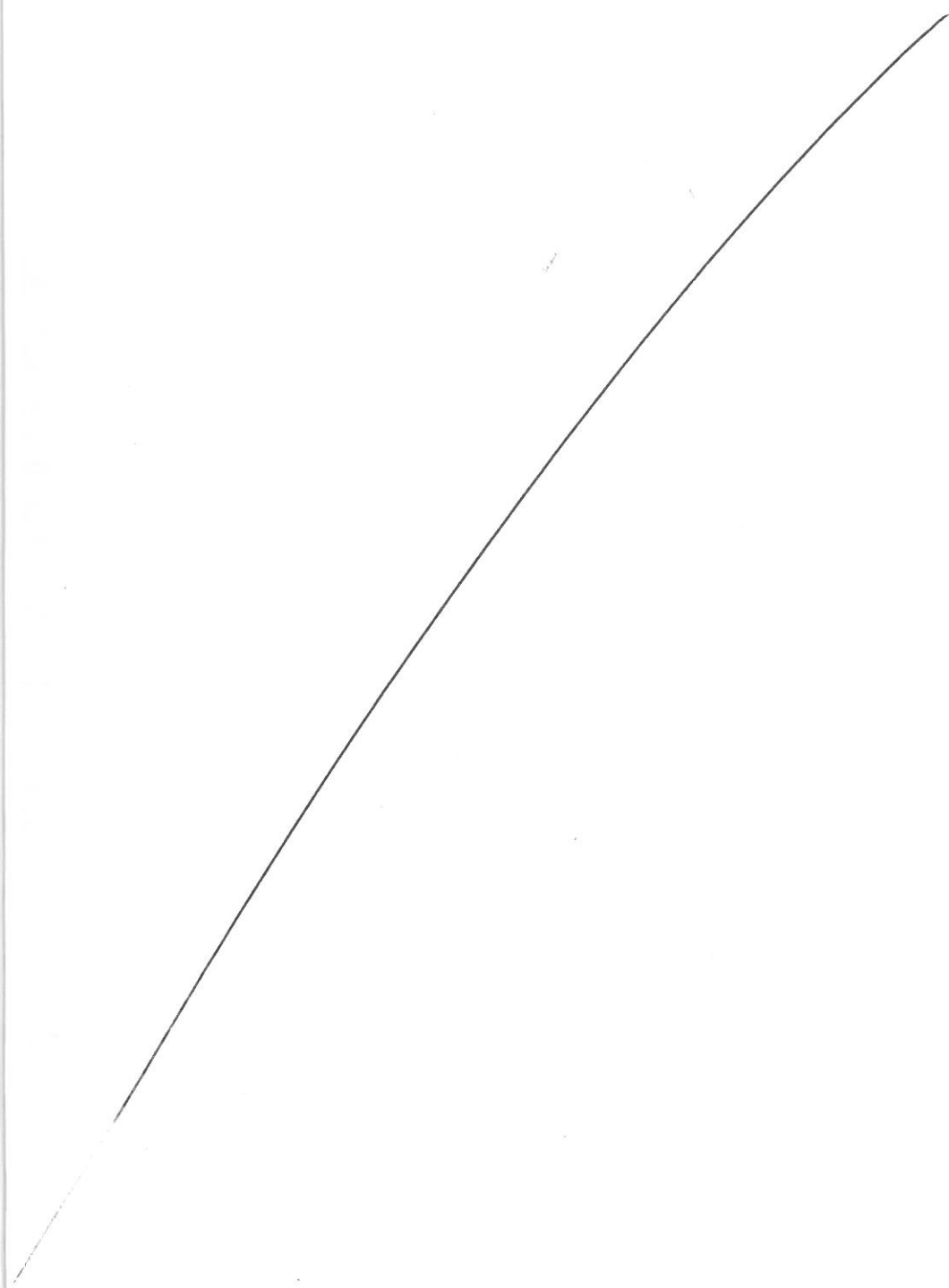
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

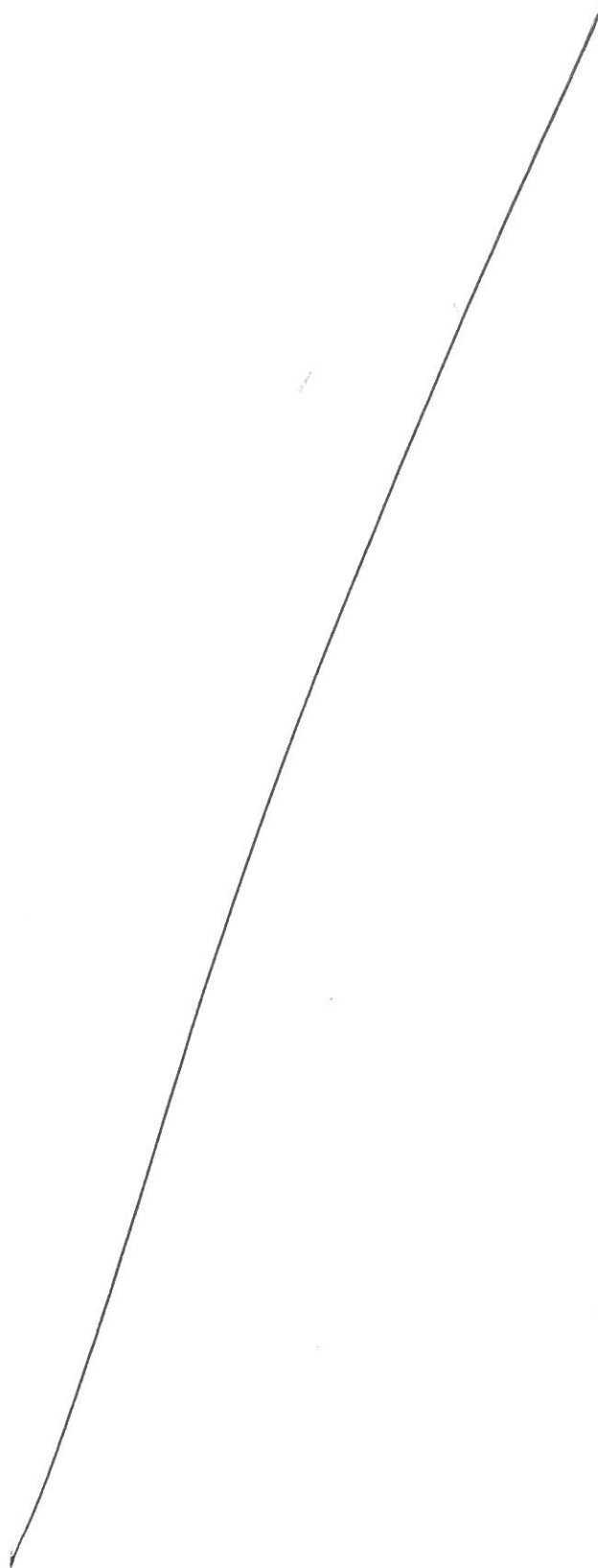
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio, su undici pagine e parte sin qui della presente dodicesima, di tre fogli.

Viene sottoscritto alle ore dodici e cinque minuti.

F.to Odoardo Brenci Pallotta

F.to Niccolò Tiecco Notaio







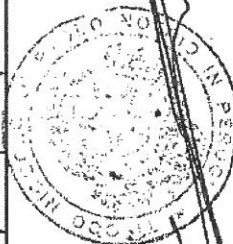
Raccolta lista 4256

Allegato "A"

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29-06-2019

Convocazione unica ore 10,30

	cognome	nome	firma
1	BACCARELLI	LAURA	
2	BARBANERA	SARA	
3	BATINI	ROSELLA	Roselle Batini
4	BONCIARELLI	SERENELLA	
5	BRENCI PALLOTTA	ODOARDO	Odoardo Benci Pallotta
6	BRENCI PALLOTTA	SERENA	Serena Benci Pallotta
7	CAPOCCIA	AMANDA	Amanda Capoccia
8	CAPOCCIA	MASSIMO	Massimo Capoccia
9	CAPOCCIA	GIUSEPPE	
0	CARDILE	ANGELA	Angela Cardile
1	CERQUAGLIA	ROBERTO	Roberto Cerquaglia
2	CHIACCHIERONI	LORELLA	Lorella Chiacchieroni
3	DEIANA	MARTA	Marta Deiana
4	DEIANA	RAFFAELE	Raffaele Deiana
5	GAZZOLO	VIRGINIO	Virginio Gazzolo
6	GOLLINI	MARINELLA	
7	GREGORI	ANTONELLA	Antonella Gregori
8	Iavicoli	FRANCESCA	Francesca Iavicoli
9	LANGELLA	ANTONIO	Antonio Langella



3



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29-06-2019

Convocazione unica ore 10,30

nr	cognome	nome	firma
20	MANNAIOLI	MARISA	Marisa Mannaoli
21	MAZZI	SIMONE	Simone Mazzi
22	PAMPANI	MAURIZIO	Maurizio Pampani
23	PANCRAZI	COSTANTINO	Costantino Pancrazi
24	PIU	GIUSEPPINA	Giuseppina Piu
25	RELLINI	ASSUNTA	Assunta Rellini
26	SABATTA	GIULIANA	Giuliana Sabatta
27	SARNARI	LOREDANA	Loredana Sarnari
28	SILVI	FRANCO	Franco Silvi
29	SPARTANI	ALESSIO	Alessio Spartani
30	SPARTANI	GIOVANNI	Giovanni Spartani
31	TIBERI	MARCO	Marco Tiberi
32	TIRONI	ENRICO	Enrico Tironi



ALLEGATO "B"

ALLA RACC. N.ro 4.256

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA

DI MONTE CASTELLO DI VIBIO APS"

Iscritta Registro Regionale delle Associazioni di Promozione

Sociale - sez. b). foglio 39 numero d'ordine 39.

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla denominata SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO APS".

ART. 2) SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale a Monte Castello di Vibio, Piazza del Teatro della Concordia, n° 4 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale, sempre nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statu-

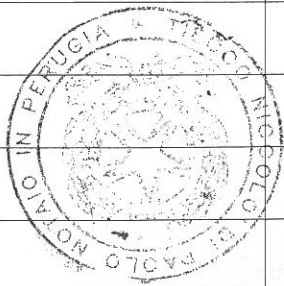
to.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

1. L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.



		ti agli enti associati.	
	2.	L'Associazione "Società del Teatro della Concordia APS"	
		di Monte Castello di Vibio persegue, in particolare, lo	
		scopo di:	
		a - realizzare la tutela, promozione e valorizzazione del	
		patrimonio storico ed artistico costituito dal Teatro del-	
		la Concordia di Monte Castello di Vibio;	
		b - promuovere la cultura e l'arte, compresa la diffusio-	
		ne, il coordinamento, la programmazione e la produzione	
		d'iniziative e manifestazioni culturali nel settore teatra-	
		le in genere al fine di favorire i processi di crescita e	
		qualificazione del settore;	
		c - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente al fine	
		di diffondere e promuovere l'immagine turistico-culturale	
		di Monte Castello di Vibio e del suo territorio	
		L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse	
		generale con riferimento a quanto previsto <u>alla lettera n)</u>	
		dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:	
		d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
		sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-	
		ficazioni, nonché le attività culturali di interesse socia-	
		le con finalità educativa;	
		f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
		culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislati-	
		vo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma precedente l'Associazione potrà in particolare:

a - promuovere, organizzare, gestire attività culturali, artistiche, dello spettacolo direttamente o indirettamente anche attraverso la gestione di spazi pubblici o privati quali teatri, (con particolare riferimento al Teatro di Monte Castello di Vibio), cinema, sale conferenze

b - prestare adeguata consulenza culturale, tecnica ed organizzativa agli enti locali e loro associazioni, pubblici



e privati, in particolare per la gestione di attività teatrali e di beni culturali;

c - favorire la circolazione d'iniziative ed esperienze nel settore;

d - provvedere e favorire le attività di sperimentazione e di ricerca nel settore di competenza;

e - promuovere attività di dibattito culturale nei settori di competenza mediante opportune iniziative pubbliche quali dibattiti, convegni, attività editoriali, spettacoli e concerti;

f - concorrere alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione professionale degli operatori artistici, culturali e tecnici del settore;

g - programmare, organizzare e gestire direttamente le manifestazioni di cui alle lettere precedenti;

h - aderire ad associazioni e circoli aventi finalità similari;

l - svolgere prestazioni di servizi su convenzioni;

m - svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art.

6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed inte-

grazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta



svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

1. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conforme-

mente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

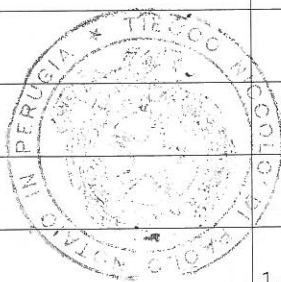
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente, e in particolare dall'art 35 del CTS. Se tale numero viene meno, si dovrà provvedere al suo ripristino entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI SOCI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rap-



porto associativo e delle modalità associative ed a tutti

spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere

permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal

successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni

che violino tale principio, introducendo criteri di ammis-

sione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci

dell'Associazione.

4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono inter-

venire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approva-

zione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,

e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali

secondo quanto stabilito dal successivo art. 26

6. I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adem-

piono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti le-

gali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al

Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione

con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le perso-

ne giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di resi-

denza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

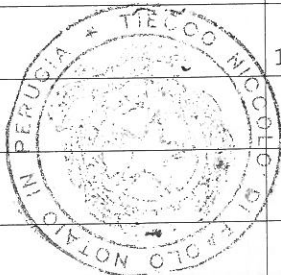
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

4. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota d'ingresso e successivamente delle quote annuali di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi so-



ciali.

2. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

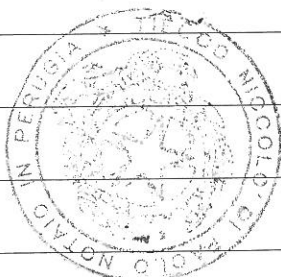
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il 28 febbraio dello stesso anno di esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto

	4. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
	a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente
	Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni
	prese dagli organi sociali;
	b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o ma-
	teriali all'Associazione ovvero assumano comportamenti
	o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associa-
	zione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il
	buon nome.
	5. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a mag-
	gioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale
	decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci,
	la quale, se non appositamente convocata, nella successi-
	va convocazione si pronuncerà in maniera definitiva
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
	ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
	1. Gli organi dell'Associazione sono:
	a. L'Assemblea dei Soci;
	b. Il Consiglio Direttivo;
	c. Il Presidente;
	d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge
	(superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o
	se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
	2. L'Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presiden-
	te onorario tra le persone particolarmente significative



per lo sviluppo delle attività o tra coloro che si sono particolarmente distinti con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuovere azione di responsabilità

nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati

dai Soci espulsi

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione

sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui

sia chiamata a decidere;

4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione, la de-

voluzione del patrimonio, la trasformazione, la fu-

sione o scissione dell'associazione

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto as-

sociativo.

5. La comunicazione della convocazione deve essere effettua-

ta, con almeno 8 giorni di preavviso o 5 giorni in caso

di urgenza motivata, in forma scritta con qualunque mezzo

(consegna brevi mano, lettera, e-mail, fax,) purché vi

possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunica-

zione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data,

l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora

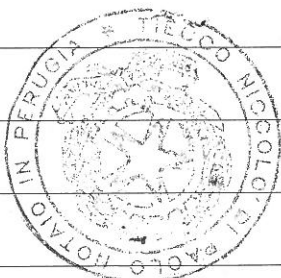
ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convoca-

zione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presiden-

te del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per



l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire in Assemblea e la sua regolare costituzione.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 C.C..

2. Non è ammessa la rappresentanza in assemblea.

3. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in

seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. L'assemblea straordinaria: - per la modifica dello statuto sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza 1/3 (un terzo) degli associati in seconda convocazione; - per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30.

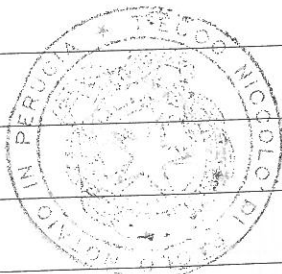
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO



1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque eletti fino ad un massimo di nove dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, si intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2575-ter c.c.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua

assenza, dal Vicepresidente.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

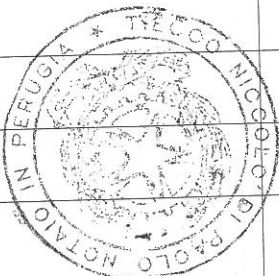
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

g. determina l'ammontare delle quote d'ingresso e delle quote annue associative e le modalità di versamento;



h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse,

e ne documenta il carattere secondario e strumentale

rispetto alle attività di interesse generale;

i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adotta-

ti dal Presidente;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funziona-

li alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presiden-

te lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta ri-

chiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque

almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Di-

rettivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari

un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza

potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua as-

senza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale

rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrin-

tende alla gestione amministrativa ed economica dell'Asso-

ciatione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte

le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

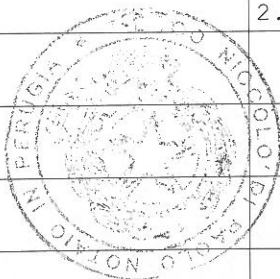
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari) e cura la gestione delle scadenze riguardanti l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.



tivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

4. - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

5. - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6. - attesta, nel caso di obbligo della redazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà
atto degli esiti del monitoraggio svolto;

7. - esercita il controllo contabile nel caso in cui, essen-
do superati i limiti di cui all'art. 31 dell CTS, non sia no-
minato un soggetto incaricato della revisione legale dei con-
ti e alla condizione che i componenti siano tutti revisori
legali iscritti nell'apposito registro

8. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzio-
ni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Può in
qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di con-
trollo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori noti-
zie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.

9. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i
relativi membri sono rieleggibili.

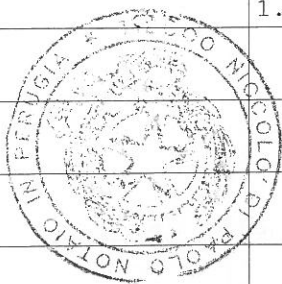
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente statu-
to si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del
D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

1. Un fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, non in-
feriore a quanto previsto dalla normativa vigente al fine
dell'acquisizione della personalità giuridica, costituito
da:



a. Conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili;	
b. Utilità patrimoniali con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;	
c. Lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo, che non siano espressamente destinati a fondo di gestione;	
d. Titoli pubblici e privati che non siano espressamente destinati a fondo di gestione	
2. Un fondo di gestione costituito da:	
e. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;	
f. dai contributi dei privati;	
g. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
h. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
i. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi imputati espressamente a fondo di gestione;	
j. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
k. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici	
l. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento	

di attività di interesse generale, accessorie e diver-

se che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul

Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

m. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizza-

te al proprio finanziamento, quali feste e sottoscri-

zioni anche a premi;

n. altre entrate compatibili con le finalità sociali

dell'associazionismo sociale;

o. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o ef-

fettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazio-

ni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche

mediante offerte di modico valore.

Art. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annua-

li di adesione all'Associazione, e le quote straordina-

rie, rappresentano unicamente un versamento periodico vin-

colante a sostegno economico del sodalizio. Non costitui-

scono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di par-

tecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsa-

bili o trasmissibili.

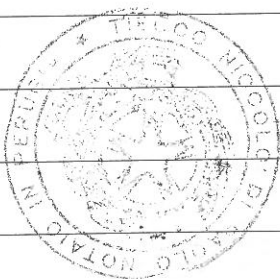
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili pre-

scritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Setto-

re, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:



- Libro degli associati,

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati,

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

2. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto/ approvato dal Consiglio

Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e successivamente approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

3. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI



1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato

D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

F.to Odoardo Brenci Pallotta

F.to Niccolò Tiecco Notaio

Copia autentica scritta in 17 fogli
in conformità dell'originale firmato come per legge,
rilasciata dal Dott. NICCOLÒ TIECCO, notaio in Perugia,
per uso dello Statuto richiedente

Perugia, **30 AGO 2019**

